

CITTA' DI BELLINZONA  
01.05.2023

172/2023

Interpellanza

Decessi alla CPA di Sementina ed intimidazioni alla libertà di stampa

Negli scorsi giorni, intervistato da tre benevoli giornalisti di Teleticino, il sindaco Mario Branda ha tra le tante altre cose affermato che uno dei problemi principali con cui i generosi amministratori comunali e quelli di Bellinzona in particolare sono confrontati, sono le troppe possibilità di ricorsi da parte dei cittadini.

Oggi vi sarebbe addirittura la possibilità da parte di cittadini di far ricorso contro le sagge e ponderate decisioni dell'esecutivo anche senza aver una legittimità attiva.

Già di per sé simili affermazioni, che di fatto vorrebbero limitare i diritti partecipativi da parte della popolazione, risultano bizzarre e strane tanto più se fatte da parte di un eminente membro di un partito che, almeno in quanto a proclami, vorrebbe estendere i diritti democratici, ma tant'è...

Da parte loro i tre benevoli giornalisti di Teleticino hanno perso un'occasione per porre al sindaco socialista Mario Branda di chiedergli come giustifica, in ambito di ricorsi, l'accanimento del Municipio di Bellinzona contro la libertà di stampa e contro due giornaliste RSI per i servizi giornalistici sui decessi nella CPA di Sementina nella primavera 2020.

E ciò alla luce della sentenza emessa nei giorni precedenti da parte del Tribunale Federale sul ricorso fatto appunto dal Municipio di Bellinzona.

Il Tribunale Federale con una sentenza emessa da ben cinque giudici e che, in base a quanto indicato dallo stesso Tribunale Federale, farà giurisprudenza non solo ha respinto il ricorso del Municipio di Bellinzona ma ha addirittura affermato quanto segue:

*L'art. 89 cpv. 1 LTF si indirizza in primo luogo ai privati e un Comune può fondarsi solo se l'atto impugnato lo colpisce analogamente a un singolo cittadino, oppure se è toccato in interessi di pubblico imperio degni di protezione (sentenza 2C\_1105/2016 del 20 febbraio 2018 consid. 1.3 e rinvii non pubblicato in DTF 144 I 81). Per ammettere questa seconda ipotesi, un interesse generale ad una corretta applicazione del diritto non è sufficiente, così come non lo è un qualsiasi interesse pecuniario che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico. Il Comune deve dimostrare di essere toccato almeno virtualmente in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco interessi pubblici centrali (DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2, entrambe contenenti una dettagliata esposizione della giurisprudenza in materia).*

*Nel caso concreto, va osservato in primo luogo che il fatto di aver partecipato al procedimento dinanzi all'istanza precedente non costituisce di per sé un aspetto decisivo.*

*Inoltre, sebbene il Comune ricorrente sostenga di intervenire alla stregua di un proprietario e/o gestore di una struttura per anziani, ci si può chiedere se ciò sia effettivamente il caso o se esso non insorga piuttosto quale detentore del pubblico potere, ragion per cui non si potrebbe richiamare al disposto in questione. Allo stesso modo è discutibile che la qualità di proprietario e/o gestore della Casa per anziani oggetto delle trasmissioni litigiose sia sufficiente per ritenere soddisfatte le esigenze poste riguardo alla seconda ipotesi appena descritta. Sennonché non occorre approfondire*

*ulteriormente la questione dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela comunque infondato e come tale va respinto.*

Alla luce di queste considerazioni emesse dalla massima autorità giudiziaria svizzera appare chiaro che il Municipio di Bellinzona, nel cui consesso siedono eminenti giuristi, non potesse ragionevolmente sapere preventivamente che l'accanimento ricorsuale contro la libertà di stampa e contro le due giornaliste non fosse protetto da una legittimità a ricorrere.

Lo si è voluto fare unicamente per intimorire la RSI e più in generale la stampa così che dei decessi nella CPA di Sementina non si scrivesse e di conseguenza per impedire alla popolazione d'essere messa a conoscenza delle responsabilità dei tre dirigenti (direttore amministrativo Morisoli, direttrice amministrativa Mosconi, capo cure Abbondanza).

Alla luce di quanto sopra chiediamo:

1. chi tra il personale della città di Bellinzona e dei membri del Municipio si è occupato concretamente e materialmente della gestione dei ricorsi temerari e meglio:
  - a. del reclamo al mediatore RSI del 30 giugno 2020
  - b. del ricorso all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 30 novembre 2020
  - c. del ricorso al Tribunale Federale del 10 settembre 2021
2. il Municipio di Bellinzona ha, ogni volta, discusso ed approvato la decisione di inoltrare reclamo, rispettivamente ricorso?
3. La o le persone che si sono occupate della gestione dei ricorsi hanno informato il Municipio del rischio di non aver la legittimità per inoltrare ricorso?
4. Quanto è stato il costo finanziario per il comune (sulla base delle ore di lavoro necessarie alla preparazione, elaborazione e discussione dei ricorsi da parte del personale amministrativo e del Municipio)?

Giuseppe Sergi, Angelica Lepori, Matteo Pronzini

1 maggio 2023